



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

LEGISLATURA

EMENDAMENTO C 0089 17/07/2019 <i>(numero e data presentazione a cura degli uffici)</i>	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE COMMISSIONE (Art. 102, comma 10, Reg.)
	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE PRIMA COMMISSIONE (Art. 103 Reg.)
	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	DINEGHI DI ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> (Art. 104 Reg.)
	APPROVATO <input checked="" type="checkbox"/> RESPINTO <input type="checkbox"/>
	RITIRATO <input type="checkbox"/> PRECLUSO <input type="checkbox"/>
	<i>(a cura degli uffici)</i>

PROGETTO DI LEGGE n. 376

"Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, piano casa, trasporto pubblico locale, lavori pubblici e ambiente".

PRESENTATORI (2)

Montagnoli (relatore)

TITOLO (3)	CAPO	SEZIONE	ARTICOLO	RUBRICA	COMMA	LETTERA	NUMERO	ALLEGATO

 SOPPRESSIVO
 SOSTITUTIVO
 MODIFICATIVO
 X AGGIUNTIVO

Art. n. – Inserimento dell'articolo 44 bis alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 44 bis – Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.

1. *In deroga all'articolo 44 e nell'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto' o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2013 le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento che siano ubicate nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei sistemi turistici di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 2013.*

2. *La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1:*

- a) *detta i criteri e le modalità attuative da osservarsi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture di cui al presente articolo, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi, incentivando l'utilizzo di innovativi sistemi autonomi di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria ed eventualmente anche di energia per l'utilizzo all'interno della singola struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell'ambiente;*
- b) *individua i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile della strutture di cui al comma 1.*

3. *In attuazione del provvedimento della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, i comuni, su richiesta degli interessati, individuano le strutture di cui al presente articolo esistenti in zona agricola alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento giuntale, per le quali sia documentato dagli aventi titolo il venir meno*

PAG 46 BIS 01

della funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola eventualmente esistente e sia dichiarato l'interesse al loro uso per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso; entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni approvano al riguardo apposita cartografia con relativa scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, nonché, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le condizioni e i limiti cui eventualmente subordinare gli interventi da realizzarsi sulle strutture per il loro utilizzo finalizzato alla locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.

4. L'utilizzo ai fini di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui al presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dell'edificio e, in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso, resta ferma l'originaria destinazione della struttura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento di carichi urbanistici. Tali interventi non sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione infrastrutturale e di reti o al loro adeguamento ove le strutture vengano dotate di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, anche di tipo innovativo, nel rispetto comunque della disciplina statale e regionale in materia di prevenzione del rischio di inquinamento e fatti salvi i valori limite di emissione prescritti dalla normativa vigente.

6. Le strutture di cui al comma 1, in deroga al provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", possono essere ampliate sino ad un massimo di 120 mc, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari o nella misura in cui l'ampliamento sia necessario per la realizzazione dei sistemi impiantistici di cui al comma 5 ovvero per la rimozione di barriere architettoniche. Per tali strutture non trova applicazione la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche."

Relazione

Per finalità di sviluppo turistico sostenibile, si propone di consentire che gli edifici agricolo-produttivi non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, possano essere utilizzati per la locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" oppure per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2013. In tal senso, la Giunta regionale individua, tra gli ambiti turistici tematici, i comuni che, sulla base anche degli ulteriori criteri fissati dalla Giunta regionale, possono procedere a dichiarare la non funzionalità di tali edifici, mediante un procedimento che richiede la predisposizione di apposita cartografia e scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, le condizioni ed i limiti di eventuali interventi. La norma si pone in sintonia con la L.R. 14/2017 "Disciplina per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", che, come noto, promuove la riduzione progressiva del consumo di suolo, il recupero, il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Coerentemente a tali finalità, la presente norma consente il nuovo utilizzo, senza consumare nuovo suolo.

Firma dei presentatori

(1) Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato.

(2) Cognome dei presentatori, indicando l'eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall'Assessore competente per materia. I consiglieri possono presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5, 6 e 9, Reg.).

(3) Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell'articolato.

22. 44 BIS 01

Presiede: il Presidente CIAMBETTI ROBERTO

Consigliere Segretario: SCARABEL SIMONE

PUNTO ALL'ORDINE DEI LAVORI N. 08

DESCRIZIONE: Disegno di legge relativo a "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere e turismo". (Progetto di legge n. 376) Relazione della SECONDA Commissione Consiliare. Relatore: Consigliere Montagnoli Correlatore: Consigliere Fracasso Termine per la presentazione degli emendamenti: lunedì 15 luglio 2019, ore 12.30 Durata interventi: art. 93 Regolamento.

ARTICOLO: AGG EMEND: C89

VOTAZIONE SCRUTINIO PALESE SEDUTA 0220 ORE: 19:49 17-07-2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 036 NUMERO LEGALE:24
 VOTANTI : 036
 VOTI FAVOREVOLI : 027
 VOTI CONTRARI : 009
 ASTENUTI : 000
 NON VOTANTI : 000
 MAGGIORANZA : 019 (Semplice)

IL CONSIGLIO APPROVA

IL PRESIDENTE : _____ IL SEGRETARIO : _____

VOTANO SI

003 CDVAL	BARBISAN FABIANO	027 LVLN	FORCOLIN GIANLUCA	010 ZP	BORON FABRIZIO
016 CDVAL	CASALI STEFANO	030 LVLN	GIDONI FRANCO	011 ZP	BOTTACIN GIANPAOLO EN
008 FDIAN	BERLATO SERGIO ANTONIO	037 LVLN	MONTAGNOLI ALESSANDRO	012 ZP	BRESCACIN SONIA
054 FIBP	ZORZATO MARINO	042 LVLN	POSSAMAI GIANPIERO	014 ZP	CALZAVARA FRANCESCO
004 LVLN	BARBISAN RICCARDO	048 LVLN	SEMENZATO ALBERTO	029 ZP	GEROLIMETTO NAZZARENO
017 LVLN	CIAMBETTI ROBERTO	050 MISTO	VALDEGAMBERI STEFANO	036 ZP	MICHIELETTO GABRIELE
056 LVLN	COLMAN MAURIZIO	031 PIAV	GIORGETTI MASSIMO	043 ZP	RIZZOTTO SILVIA
057 LVLN	CORSI ENRICO	039 VF	NEGRO GIOVANNA	046 ZP	SANDONA' LUCIANO
025 LVLN	FINCO NICOLA IGNAZIO	005 VU	BARISON MASSIMILIANO	051 ZP	VILLANOVA ALBERTO

VOTANO NO

033 AMP	GUARDA CRISTINA	006 MISTO	BARTELLE PATRIZIA	041 PD	PIGOZZO BRUNO
013 M5S	BRUSCO MANUEL	044 MISTO	RUZZANTE PIERO	045 PD	SALEMI ORIETTA
047 M5S	SCARABEL SIMONE	058 PD	BIGON ANNA MARIA	053 PD	ZANONI ANDREA

ASTENUTI

NON VOTANTI

ASSENTI

024 AMP	FERRARI FRANCO	002 M5S	BALDIN ERIKA	055 PD	ZOTTIS FRANCESCA
007 CDVAL	BASSI ANDREA	009 M5S	BERTI JACOPO	023C PIAV	DONAZZAN ELENA
019 FIVPA	CONTE MAURIZIO	001 PD	AZZALIN GRAZIANO	032 SV	GUADAGNINI ANTONIO
035C LVLN	MARCATO ROBERTO	028 PD	FRACASSO STEFANO	021 VU	DALLA LIBERA PIETRO
052C LVLN	ZAIA LUCA	049 PD	SINIGAGLIA CLAUDIO	034C ZP	LANZARIN MANUELA

